



Comune di Barcis

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 19:03 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Traina Claudio	Sindaco	Presente
Riccioni Diego	Vice Sindaco	Presente
Stella Bruno	Consigliere	Presente
Malattia Bruna	Consigliere	Presente
Gasparini Claudia	Consigliere	Presente
Boz Monica	Consigliere	Presente
Olivier Enzo	Consigliere	Presente
Tinor Marco	Consigliere	Presente
Guglielmi Michele	Consigliere	Presente
Boz Alessandro	Consigliere	Assente
Stella Valentina	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Mascellino Patrizia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Traina Claudio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata,;

Il Sindaco relaziona sui contenuti;

Si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione.

Presenti n. 9, su n. 11 consiglieri in carica, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi in forma palese;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*;
- in virtù di quanto sopra, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la L.R. n.17 del 14 novembre 2022, l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

APPURATO che:

- il presente Comune ha disposto di conferire alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio la gestione dei “Servizi Tributari”;
- che il Regolamento per lo svolgimento della funzione “Servizi Tributari” prevede (art.1, comma 3) che: *“Per “conferimento” s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali. Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia. Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento”*;

VISTI, inoltre:

- l'art.172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/200 che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le*

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

EVIDENZIATO il richiamo dell'art. 14 della L.R. n.17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 *“Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011”;*
- al comma 2 *“Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*

EVIDENZIATO altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato con proprio Decreto del. 7 luglio 2023 le fattispecie di diversificazione delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della L n. 160/2019 ed appurato che, come anche indicato nella Circolare della Direzione Centrale delle AA LL della Regione F.V.G. n. 4/STL/2023, lo stesso non trova applicazione nel campo I.L.I.A. per il Friuli Venezia Giulia;

APPURATO, nel merito, che la norma sopra citata (LR 17/2022) dispone:

all'art.11 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, come di seguito elencati al comma 1:

lettera	tipologia
a	l'abitazione principale o <u>assimilata</u> , come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (LR.17/2022), <u>a eccezione</u> delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
b	immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione , nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale , destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;

c	fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
e	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto , purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad <u>accordi internazionali</u> resi esecutivi in Italia
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali , delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

all'art.12 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, per i **terreni agricoli** come di seguito elencati, al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>
a	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
c	<u>ricadenti in aree montane o di collina</u> come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

all'art.8 i casi di **RIDUZIONE** della **base imponibile** come di seguito elencati, al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione del</i>
a	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)	50%
b	per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati	50%
c	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo <u>ai parenti in linea retta entro il primo grado</u> (con ulteriori requisiti)	50%

all'art.10 i casi di **RIDUZIONE** dall'imposta, come di seguito elencati, ai seguenti commi:

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione del</i>
1	abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3	25%

2	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%
----------	---	-----

all'art.15 viene data al comune la possibilità di **STABILIRE L'ESENZIONE**, con regolamento, nei casi come di seguito elencati al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>
d	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari
e	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

all'art.15 **comma 1 lett. f)** viene data al Comune la possibilità di **ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** (quindi, di fatto, di **ESENTARE**), con regolamento:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>
f	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza <u>in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

all'art.9 (della L.R. 17/2022), in merito alle “aliquote”, vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna una percentuale di base ed un *range* minimo e massimo entro il quale i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella seguente tabella:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con una DETRAZIONE di €. 200,00	art.9, c.1	0,5%	0	0,6%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	0,86%	0	1,06%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	0,86%	0	1,06%

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,1%	0	0,1%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.12 LR 17/2022)	art.9, c.5	0,76%	0	1,06%
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c 12 LR 17/2022	art.9, c.6	0,86%	0	1,06%
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,86%	0	0,96%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86%	0	1,06%

RITENUTO, quindi, di procedere a deliberare in merito alle aliquote relative all'anno 2024, per le fattispecie e nei limiti come sopra indicati;

VALUTATO, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

APPURATO che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei "Servizi tributari";

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** le aliquote I.L.I.A. per l'anno 2024, così come risultanti dal seguente prospetto:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	ALIQUOTA deliberata
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di euro 200	art.9, c.1	0,50 %
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	0,86 %
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione	art.9, c.3	0,86 %

principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022		
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,10 %
terreni agricoli esenzione ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.c) (COMUNI MONTANI)	art.9, c.5	ESENTI
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c LR 17/2022	art.9, c.6	0,86 %
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,86 %
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86 %

3. **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti del Comune la pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in particolare dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
 - a. *essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1;*
 - b. *essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES*
4. **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti del Comune l'aggiornamento del sito *web* dell'Ente con la pubblicazione della deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente riservata ai tributi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Barcis, 11 marzo 2024

Il Responsabile
CLAUDIO TRAINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Barcis, 11 marzo 2024

Il Responsabile
RESPONSABILE
ECONOMICO/FINANZIARIO
ALESSIA BORIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Traina Claudio

Il Segretario
Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 20/03/2024 al 03/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Barcis, lì 20/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Paolo Gasparini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 15/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Patrizia Mascellino

